

L'art. 1, comma 86, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha previsto che le cessioni di immobili **abitativi** sono soggetti ad IVA se ceduti **entro cinque anni** dalla ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione. Sino al 31 dicembre 2010 la norma prevedeva il termine di quattro anni. Nell'aggiornamento del testo, il termine di cinque anni è stato erroneamente riferito anche agli immobili strumentali.

Pertanto, si deve sostituire il termine "quattro" a quello di "cinque" nelle seguenti parti:

Capitolo 4: La cessione di fabbricati

- pagina 115, riga 8
- pagina 116, riga 26
- pagina 117, tabella - riga 1, colonna 2
- pagina 118, tabella - riga 1, colonna 1
- pagina 131, tabella - righe 1 e 2, colonna 1

Capitolo 14: Il "reverse charge"

- pagina 351, riga 12
- pagina 352, tabella - riga 1, colonna 1